



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 119 del 05/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N.1878/18 NELLA CAUSA CIVILE DI SECONDO GRADO ISCRITTA AL N.R.1618/2013 "APPALTO OPERE PUBBLICHE" PROMOSSA DAL COMUNE CONTRO L'IMPRESA CANZONIERI GIORGIO.

Il Redattore: Zapparrata Emanuela

OGGETTO: Liquidazioni spese legali in dipendenza della sentenza della Corte di Appello di Catania n.1878/18 nella causa civile di secondo grado iscritta al n.r.g.1618/2013 "appalto opere pubbliche" promossa dal Comune di Ragusa contro Impresa Canzonieri Giorgio s.r.l.

Con nota dell'11.10.18, prot. 113152, l'avvocato Salvatore Dimartino, in nome e per conto della Canzoniere Giorgio srl ,sua assistita, ha chiesto il pagamento delle spese legali, per complessive € 3.777,00, oltre IVA, CPA e spese generali, dovute in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1878/18 nel giudizio iscritto al n-1618/13 promosso dal Comune di Ragusa avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 512/12 avente ad oggetto appalto opere pubbliche.

Con la su indicata sentenza la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza appellata e condannato l'Ente a rimborsare alla Canzonieri Giorgio srl le spese processuali per € 3.777,00 per compensi , di cui € 1.080,00 per la fase di studio, € 877,00 per la fase introduttiva ed € 1820,00 per la fase decisoria, oltre IVA , CPA e spese generali.

Si espone per maggiore intelligenza quanto segue:

Con citazione notificata il 16 maggio 2008, la Impresa Canzonieri Giorgio conveniva in giudizio il Comune di Ragusa, avanti il Tribunale di Ragusa per far dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato con l'Ente per la sistemazione a giardino dello spazio prospiciente l'immobile comunale di Piazza S. Giovanni, per la so-

suspensione sine die dei lavori e per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento dell'amministrazione appaltante e il pagamento di voci di credito indicate nella citazione;

con sentenza 512 /12 il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento del Comune, giusta in esecuzione della diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto di appalto a mezzo cottimo fiduciario stipulato dall'ente con la Canzonieri srl e condannava l'ente al pagamento di somme dovute a vario titolo, risarcimento danni, differenza tra il valore dell'opera pubblica al momento della risoluzione del contratto, spese processuali per gli importi e le motivazioni specificate in sentenza.

L'Ente impugnava la suddetta sentenza- delib. GM. N.457/13-, limitatamente al pagamento indicato nella lettera a) del dispositivo di € 21.832,42 dovuto a titolo di differenza tra il valore dell'opera pubblica al momento della risoluzione del contratto e quanto ricevuto dall'impresa in quella data(28.10.2007) da maggiorare con gli interessi di legge.

Si evidenzia che le somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, ora confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Catania, sono state già corrisposte alla impresa Canzonieri srl (delib. C.C. n. 62 del 12.12.2013 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio).

Per quanto sopra occorre dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di cui in narrativa e procedere all'impegno e alla liquidazione della somma dovuta alla Canzonieri Giorgio s.r.l per complessivi € 5.511,10, (spese legali) così di seguito specificati:

€ 3.777,00 compensi professionali;

€ 566,55 spese generali 15%;

€ 173,74 Cpa;

€ 993,80 Iva;

Totale € 5.511,10

Tutto ciò premesso;

Vista la sentenza n. 1878/18 della Corte di Appello di Catania;

Accertata la disponibilità di fondi al cap. 1230 cod. 01.11.1.03.02.99.002 bil. 2018

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 “ nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 “

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.28/18 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e del Bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.18 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G., sopra richiamati;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.Lgs 18.8.2000, , n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di impegnare in favore della Impresa Canzonieri Giorgio srl nel bilancio 2018, PEG.2018 al cap. 1230 cod. 01.11.1.03.02.99.002, dove esiste l'occorrenza disponibilità, la somma complessiva di € 5.511,10-scadenza impegno 2018.

2. Di liquidare in favore della Impresa Canzonieri Giorgio s.r.l., con sede in Ragusa via Ercolano 2, la somma complessiva di € 5.511,10 per spese legali in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania di cui in narrativa mediante bonifico bancario- il codice IBAN si evince dalla nota allegata. Scadenza impegno 2018.

5.Di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma8 del D.Lgs 267/00 come preventivamente verificato.

6.Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune all'emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione entro il mese di ottobre.

Si allega: Sentenza- nota avv. Dimartino cod.IBAN

Ragusa, 05/12/2018

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale